

**Oggetto:**

Ii.dd.. Reddito d'impresa. Premi relativi a polizze per la copertura delle perdite su crediti.

**Sintesi:**

La deducibilita' dei premi relativi a polizze per la copertura delle perdite su crediti esclude la possibilita' di considerare come componente negativo del reddito d'impresa la quota degli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 66 del DPR 29.09.73.

**Testo:**

Si fa riferimento allo schema di risposta al professionista indicato in oggetto, accluso alla nota in riscontro, con il quale un Ispettorato Compartimentale esprime il proprio punto di vista sul quesito formulato dallo stesso professionista, con l'istanza che si restituisce, in merito alla deducibilita' dei costi relativi a rischi su crediti. Ritiene il citato professionista che i premi pagati da una societa' di capitali in corrispettivo della garanzia per le perdite su crediti costituiscono, per la societa' stessa, costi interamente deducibili in sede di determinazione del reddito di impresa relativo all'esercizio di competenza. Tale deducibilita', secondo lo stesso professionista, non escluderebbe la possibilita' di considerare come componente negativo del reddito d'impresa la quota degli accantonamenti per rischi su crediti deducibile ai sensi dell'art.66 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597. Cio' nella considerazione che il costo sostenuto per la copertura delle perdite su crediti sarebbe riconducibile tra i costi e gli oneri di cui si occupa il precedente art.61, terzo c., in ordine alla cui deducibilita' assume fondamentale rilievo la loro inerenza alla produzione del reddito d'impresa. Codesto Ispettorato, pur ritenendo che i premi in parola sono assistiti dai prescritti requisiti della certezza e della inerenza, e', tuttavia, dell'avviso che la loro deducibilita' dal reddito d'impresa non consenta, per la parte dei crediti coperta da assicurazione, la deduzione prevista dal ricordato art.66. Al riguardo, si osserva che gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a correzione dei crediti risultanti all'attivo del bilancio costituiscono, per l'impresa, una mera facolta' che, se esercitata, consente

la deduzione della parte degli accantonamenti stessi imputabili all'esercizio di competenza secondo i criteri previsti dal titolo V del D.P.R. n.597.

Avuto riguardo al citato carattere facoltativo, si osserva altresì che l'eventuale copertura dei rischi per perdite su crediti per il tramite di contratti di assicurazione deve considerarsi come una implicita rinuncia all'esercizio di tale facoltà, relativamente all'importo dei crediti compresi nell'accennata garanzia contrattuale.

Ne consegue che a formare l'ammontare complessivo dei crediti, sul quale va commisurata la percentuale deducibile in ciascun periodo d'imposta ai sensi del menzionato art.66, non concorre l'importo dei crediti convenzionalmente garantito dalla polizza. Infatti, la duplice deducibilità ipotizzata dal professionista istante si risolverebbe in una deduzione della quota accantonata che, per la parte di essa commisurata ai crediti coperti da polizza, non troverebbe fondamento nella effettiva sussistenza del rischio.

In relazione a quanto sopra osservato, non sembra dubbio che i premi citati in premessa possano essere considerati come componenti negativi del reddito di esercizio della società che li paga e che l'ammontare dei crediti cui si riferiscono gli stessi premi debba essere escluso dalla base deducibile a norma dell'anzidetto art.66, a nulla rilevando le particolari caratteristiche della polizza di cui è cenno nell'istanza in esame.

Resta ovviamente riservato ai competenti Uffici accertatori il controllo circa la effettiva esistenza, caso per caso, dei requisiti della certezza e della inerenza ai quali è subordinata la deducibilità dei costi di cui si occupa il ricordato art.61, terzo c.